



Direzione Territoriale I - Lombardia  
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia  
Sede Milano

Prot. n. ....

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013 che, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/04/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

**Visto** l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

**Rilevato** come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Acquisito** l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

**Tenuto conto** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare nei termini prescritti sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, alla luce delle intervenute modifiche apportate dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011;

**Considerato** che sono pervenute n. 91 proposte e ne sono state archiviate n. 86, anche a seguito di sopralluogo, in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

**Considerato**, pertanto, che le residue proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

**Visto** lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 53991 del 29.04.2020, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 29.04.2020, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Tenuto conto** delle memorie scritte pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai, sotto riportate, e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Nuova istituzione nel Comune di Turate (CO): “VIA MASSINA CIVICO 45 TUTTI I LOCALI COMMERCIALI ALL'INTERNO DELL'IPERMERCATO D'AMBROS”:
  - la Fit - esprimendo il proprio dissenso - segnala che nella zona di gara indicata, priva di sviluppi commerciali, sono operative attualmente tre rivendite che - sebbene non siano collocate nelle immediate adiacenze rispetto alla zona individuata per la nuova istituzione – soddisfano pienamente l'esigenza di servizio in loco.
  - In merito l'Ufficio rileva che le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata – tra gli altri - la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio da assicurare in loco, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara;
- Nuova istituzione nel Comune di Desio (MB): “VIA GARIBALDI DAL CIVICO 258 AL CIVICO 294 (LATO PARI); VIA GARIBALDI DAL CIVICO 263 AL CIVICO 277 (LATO DISPARI); VIA CADORE AI SOLI CIVICI N. 2 E N. 10”:
  - la Fit - esprimendo il proprio dissenso - segnala che l'eventuale istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio non risponderebbe in alcun modo ad una carenza dell'offerta in loco, rilevando altresì che, rispetto alla delimitazione della zona di gara, vi sarebbe un solo locale potenzialmente idoneo ad ospitare una rivendita di generi di monopolio, peraltro collocato a 250 metri dalla rivendita più vicina ed a 300 metri dalle altre due viciniori.
  - In merito l'Ufficio rileva che le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata l'effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara che, contrariamente a quanto asserito in sede di osservazioni dalla Fit, risultano collocati in una zona di gara delimitata nel rispetto del limite minimo di distanza fissato dalle nuove disposizioni normative, richiamate in premessa, di 200 metri, posto che il locale più vicino risulta collocato ad una distanza di almeno 300 metri dalla rivendita più vicina;

- Nuova istituzione nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI): “VIA PONTIDA DAL CIVICO 7 AL CIVICO 17 (SOLO LATO DISPARI); VIA CORRIDONI DAL CIVICO 22 AL CIVICO 40 (SOLO LATO PARI); PIAZZA GHEZZI TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI”:

  - la Fit - esprimendo il proprio dissenso - segnala che nel comune di Cernusco sul Naviglio sono attive 17 rivendite ordinarie e 3 rivendite speciali che già soddisfano pienamente l’esigenza di servizio in loco. Inoltre, segnala che l’area delimitata nello schema di piano in oggetto è priva di sviluppi abitativi ed una eventuale nuova istituzione impatterebbe sull’assetto della rete di vendita oramai consolidato.
  - In merito l’Ufficio rileva che le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell’ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/2013 - come modificato dall’ art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l’art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011 – nonché l’effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio, in assenza di rivendite di generi di monopolio nella zona delimitata, dove è stata rilevata la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara;

- Nuova istituzione nel Comune di Mornico Losana (PV): “TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DEL COMUNE DI MORNICO LOSANA”:

  - la Fit valuta favorevolmente l’indizione di un’eventuale procedura ad evidenza pubblica funzionale all’istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio in quanto l’eventuale istituzione risponderebbe ad un reale interesse di servizio, nonché ad una vera e propria carenza dell’offerta nella zona di riferimento;

- Nuova istituzione nel Comune di Osio Sotto (BG): “VIA DON GANDOSSI TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA”:

  - la Fit - esprimendo il proprio dissenso - segnala che nel comune di Osio Sotto – ove sono ubicate in totale n. 8 rivendite (sei rivendite ordinarie e due speciali) risulterebbe già raggiunto, rispetto alla popolazione ivi residente, il rapporto di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti e, pertanto, tale circostanza risulterebbe ostativa ad una eventuale nuova istituzione. Inoltre, non ravvisando effettive esigenze di servizio, segnala altresì che l’area delimitata nello schema di piano in oggetto è priva di sviluppi abitativi o commerciali e che vi sarebbe un solo locale potenzialmente idoneo ad ospitare una rivendita di generi di monopolio.

- In merito l'Ufficio rileva che, riguardo al computo delle rivendite da considerare nel rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in attuazione delle richiamate nuove disposizioni di cui all'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, come peraltro chiarito anche dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048 in data 27.04.2020, non si debba tenere conto delle cd. rivendite "nominate" di cui all'art. 4, 2° comma lett. a-f del DM n. 38/2013. Atteso che nel comune di Osio Sotto sono ubicate tre rivendite speciali (non due, come asserito dalla Fit in sede di osservazioni) rientranti nella categoria di cui all'art.4, 2° comma lett. b del DM n. 38/2013 (stazioni di servizio automobilistiche), il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti non risulta pertanto saturo, posto che possono ancora essere istituite altre 3 rivendite ordinarie, su un totale di otto rivendite determinato dal rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in rapporto alla popolazione. Inoltre, si rappresenta che le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza –tra gli altri - dei requisiti connessi al riscontro di una effettiva esigenza di servizio in loco, nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività)sufficiente ad espletare una procedura di gara;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**Preso atto** che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, sono pervenute le controdeduzioni da parte del titolare della rivendita n. 3 di Desio e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti, come motivato di seguito:

- Sig. Seregni Giuseppe, in merito alla nuova istituzione nel Comune di Desio (MB): "VIA GARIBALDI DAL CIVICO 258 AL CIVICO 294 (LATO PARI); VIA GARIBALDI DAL CIVICO 263 AL CIVICO 277 (LATO DISPARI); VIA CADORE AI SOLI CIVICI N. 2 E N. 10":
  - il titolare della Rivendita n. 3 di Desio - esprimendo il proprio dissenso - segnala che l'Ufficio non avrebbe tenuto in considerazione che nella zona individuata per la procedura ad evidenza pubblica ci sarebbe un oratorio frequentato da minorenni e che la rivendita già offre un servizio continuato in zona, dal lunedì al sabato, anche con l'installazione di distributore automatico. Segnala altresì che, a seguito di un procedimento di trasferimento, altra rivendita si sarebbe avvicinata alla zona in cui si intende istituire la nuova rivendita, ove è anche presente un patentino in Via Agnesi al civico n. 47.

- In riferimento a quanto prospettato, l'Ufficio rileva che le doglianze espresse dal titolare della rivendita n. 3 sono prive di fondamento, atteso che la zona di gara è stata delimitata a seguito di apposito sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. 38/2013 - come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, nonché l'effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio, in assenza di rivendite di generi di monopolio nella zona delimitata, dove è stata rilevata la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara;

**Considerato** che in merito alla nuova istituzione nel Comune di Osio Sotto (BG) "VIA DON GANDOSI TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA" non sono pervenute nei termini stabiliti dalla nota n. 66398 del 16.06.2020, né successivamente, le osservazioni e/o documenti pertinenti al procedimento dal titolare della rivendita in Osio Sotto (BG) nn. 1 (sig. Chen Aifen);

**Preso atto** delle osservazioni pervenute dal titolare del Bar Panetteria "Bakereasy" di Balestra Andrea, relative all'annullamento in autotutela dello "schema di piano" pubblicato con nota 53991 del 29.04.2020, per le quali l'Ufficio rinvia a quanto già riportato nelle premesse dello stesso provvedimento riguardo alle intervenute modifiche apportate dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011;

**Considerato** che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

Tutto ciò premesso,

## **A P P R O V A**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA;

## **E N E D I S P O N E**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Milano, 30.07.2020

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott. Fabio Pacella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*



Direzione Territoriale I - Lombardia  
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia  
Sede Milano

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI  
MONOPOLI PER LA LOMBARDIA**

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 38/2013, PER  
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL  
SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2019)  
PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E  
10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
OSIO SOTTO	BG	VIA DON GANDOSI TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NELLA VIA	CONCORSO
TURATE	CO	VIA MASSINA CIVICO 45 TUTTI I LOCALI COMMERCIALI ALL'INTERNO DELL'IPERMERCATO D'AMBROS	CONCORSO
DESIO	MB	VIA GARIBALDI DAL CIVICO 258 AL CIVICO 294 (LATO PARI); VIA GARIBALDI DAL CIVICO 263 AL CIVICO 277 (LATO DISPARI); VIA CADORE AI SOLI CIVICI N. 2 E N. 10	ASTA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	VIA PONTIDA DAL CIVICO 7 AL CIVICO 17 (SOLO LATO DISPARI); VIA CORRIDONI DAL CIVICO 22 AL CIVICO 40 (SOLO LATO PARI); PIAZZA GHEZZI TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI	ASTA
MORNICO LOSANA	PV	VIA TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DEL COMUNE DI MORNICO LOSANA	CONCORSO

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott. Fabio Pacella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
ell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*